

Buoni carburanti ai dipendenti: profilo delle imposte sul reddito

di **Alessandro Bonuzzi**

Convegno di aggiornamento

Novità della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche

Scopri di più

Il periodo natalizio oramai alle porte rappresenta **un'occasione particolarmente opportuna** per ripassare il regime fiscale applicabile ai **buoni carburante**, nell'ottica degli **omaggi** che le imprese e i professionisti tendono a concedere ai propri **dipendenti**. Nel [contributo precedente](#) è stato affrontato il profilo Iva; ora invece verrà analizzato il trattamento ai fini delle **imposte sul reddito**.

Nell'ambito della disciplina del **reddito di lavoro dipendente**, si deve avere riguardo a quanto previsto:

- dal comma 1, dell'[articolo 51, Tuir](#), secondo cui tutte le **somme** e i **valori** a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche se sotto forma di **erogazioni liberali**, in relazione al rapporto di lavoro, **concorrono** alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Secondo tale disciplina, pertanto, anche i cosiddetti **fringe benefit**, benefici accessori alla retribuzione erogati ai lavoratori, costituiscono **elementi aggiuntivi della retribuzione vera e propria** e concorrono, in linea generale, alla **formazione del reddito tassato in capo al lavoratore dipendente**;
- dal comma 3, ultimo periodo, dell'[articolo 51, Tuir](#), secondo cui, in deroga al predetto principio di **omnicomprensività**, *"Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se **complessivamente** di importo non superiore nel periodo d'imposta a **258,23 euro**; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre **interamente** a formare il reddito"*;
- dal successivo comma 3-bis, in base al quale *"ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante **documenti di legittimazione**, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale"*.

I **documenti di legittimazione**, dunque, come i **buoni carburante** (ma lo stesso vale per qualsiasi buono spesa), **costituiscono fringe benefit** in capo ai dipendenti e beneficiano dell'**esclusione** da imposizione se di **importo inferiore nel periodo d'imposta a 258,23 euro**, complessivamente con **gli altri fringe benefit ricevuti** ([circolare n. 28/E/2016](#)).

Per il **2024**, la soglia di 258,23 euro è stata incrementata a **1.000 euro** e, per i soli dipendenti con figli a carico, a **2.000 euro**, fermo restando il meccanismo di tassazione previsto dal citato [articolo 51, comma 3, Tuir](#), in caso di superamento del limite.

Ne deriva che, nell'anno 2024, i buoni carburante **non costituiscono reddito di lavoro dipendente** se, **complessivamente**, avendo riguardo anche a tutti gli altri fringe benefit dell'anno, **non superano la soglia di valore di 1.000/2.000 euro per singolo lavoratore**. Laddove il limite dovesse essere superato, la detassazione viene meno non per la parte eccedente, bensì **integralmente**.

Si rileva, poi, che, sulla base dell'articolo 6, D.M. 25.03.2016, i **documenti di legittimazione**:

1. non possono essere utilizzati da persona **diversa** dal titolare;
2. non possono essere **monetizzati** o **ceduti** a terzi;
3. devono dare diritto a un **solo** bene, prestazione, opera o servizio per l'intero valore nominale, **senza integrazioni** a carico del titolare. Solo per i beni e servizi esclusi da imposizione fino a 258,23 euro, ai sensi dell'[articolo 51, comma 3, ultimo periodo, Tuir](#), i beni e i servizi possono essere **cumulativamente** indicati in un **unico documento di legittimazione**, purché il **valore complessivo non ecceda il limite di importo**.

Sul punto, è opportuno precisare che, solitamente, i buoni carburante non riportano il **nominativo del dipendente assegnatario**, ma solamente il **numero di serie**. Pertanto, al fine di osservare le disposizioni previste dal decreto e sopra elencate, si consiglia di tenere un **registro** che certifichi la corrispondenza del buono carburante, contraddistinto dal numero di serie, con il **lavoratore beneficiario**, prevedendo anche uno spazio che accolga la **firma** del dipendente "per accettazione". Così facendo, il datore di lavoro dovrebbe essere "**salvo**" da **possibili contestazioni**.

Ancora, è importante evidenziare che, il comma 3, dell'[articolo 51, Tuir](#), contenente la **deroga al principio di omnicomprensività** che contraddistingue il reddito di lavoro dipendente, **non fa alcun riferimento alla totalità o a categorie di dipendenti**. Si deve, pertanto, ritenere che **l'esclusione dal reddito**, nel limite di legge, operi anche se i buoni carburante sono erogati a **un solo dipendente**, non essendo **richiesto** che l'erogazione sia concessa alla **generalità** o a **categorie** di dipendenti. Peraltro, devono ritenersi ammissibili **importi differenziati** tra i dipendenti **indipendentemente dalla categoria** di appartenenza; quindi, è possibile attribuire un **buono** di **100 euro** al dipendente x e un buono di **200 euro** al dipendente y **senza che venga meno il regime di detassazione**.

Dal lato del **datore di lavoro**, rileva quanto previsto:

- dall'[articolo 95, comma 1, Tuir](#), secondo cui sono da ricomprendere tra le spese per prestazioni di lavoro **deducibili** nella determinazione del **reddito d'impresa** anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di **liberalità** a favore dei dipendenti;
- dall'[articolo 54, comma 1, Tuir](#), secondo cui per il **reddito di lavoro autonomo** trova



applicazione il medesimo trattamento di integrale **deducibilità** previsto nell'ambito del reddito d'impresa, siccome la disposizione ha una portata applicativa analoga a quella del citato [articolo 95, Tuir](#).